

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1305

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GOLFARI, MONTRESORI, D'AMELIO,
FONTANA Albino, INZERILLO, DE GIUSEPPE, DONATO, FOSCHI,
GARRAFFA e GIUNTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1993

Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e
all'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
Allegato 1	»	15
Allegato 2	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'introduzione del concetto di materia prima secondaria (MPS) nella normativa sui rifiuti (articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988) nasce dall'esigenza di dare valenza giuridica omogenea, con una normativa specifica agevolata, a prassi operative consolidate in diverse attività produttive, nonchè con l'obiettivo ecologico di favorire il recupero dei materiali e diminuire così le quantità da avviare alle discariche.

Il citato decreto-legge n. 397 del 1988 ha definito come MPS i residui derivanti da processi produttivi suscettibili di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi, distinguendole dai rifiuti, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 qualifica in base alla volontà di abbandono da parte del loro detentore.

Lo stesso decreto-legge n. 397 del 1988 ha previsto le procedure per:

- l'individuazione delle MPS;
- l'individuazione delle norme tecniche generali;
- l'azione di indirizzo, promozione e coordinamento alle regioni;
- le leggi regionali.

Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 ha provveduto all'individuazione delle MPS e delle norme tecniche generali. Lo stesso decreto disciplinava inoltre le procedure di verifica e di controllo sulle attività relative alle MPS.

Quest'ultima parte del decreto (verifica e controllo) è stata però annullata dalla Corte costituzionale con la sentenza 15-30 ottobre 1990, n. 512, che ha rilevato che tali aspetti avrebbero dovuto essere disciplinati come «atto di indirizzo e coordinamento» con un decreto del Presidente del

Consiglio e non con un semplice decreto ministeriale.

A seguito di tale annullamento, la Corte di cassazione ha sentenziato (pronuncia n. 5 del 27 marzo 1992) che fino alla completa attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 397 del 1988 (e cioè fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e delle leggi regionali), le MPS sono sottoposte al regime dei rifiuti.

L'amministrazione, però, non ha provveduto, fino ad oggi, a regolare la materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cosa che sarebbe peraltro richiesta anche per la corretta emanazione ed applicazione delle leggi regionali.

Da quanto sopra consegue che, a causa delle inadempienze dell'amministrazione, le aziende avrebbero dovuto introdurre, un giorno per l'altro, le complesse procedure, previste per i rifiuti, nella gestione di tutte le MPS. Questa ipotesi si è subito dimostrata irrealistica perchè inapplicabile: la normativa sui rifiuti è finalizzata al controllo rigido e fiscale di ogni movimento dei rifiuti, per assicurare il loro corretto smaltimento in discarica. La stessa normativa, applicata alle MPS, ne impedisce di fatto il recupero ed il riutilizzo.

Tale considerazione è asseverata da numerosi esempi di «malfunzionamento amministrativo» che si sono registrati negli ultimi mesi:

la necessità che l'impianto utilizzatore delle MPS sia autorizzato come centro di smaltimento rifiuti ha reso impossibile l'impiego delle ceneri di carbone dell'Enel nelle cementerie, provocando un inutile incremento delle attività di cava ed un parallelo aumento dei residui da avviare in discarica; per lo stesso motivo si sono avute

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche condanne pretorili a carico di aziende alimentari che cedevano residui di macellazione ad impianti zootecnici;

si sono verificati episodi di blocco in dogana di partite di carta da macero, in attesa dell'ispezione delle USL previste per i rifiuti;

la Guardia di finanza ha ripetutamente sequestrato intere partite di rottami metallici ferrosi e non ferrosi perchè trasportate su mezzi non autorizzati al trasporto dei rifiuti;

sono innumerevoli i settori industriali che hanno protestato contro l'ingiustificata classificazione dei loro residui o delle loro materie prime tra i rifiuti: solo in questi ultimi giorni si segnalano gli interventi della Federazione italiana editori giornali (Fieg) per le rese dei quotidiani invenduti e della Federazione imprese siderurgiche italiane (Federacciai) per i rottami ferrosi;

numerosi sono gli interventi delle province sulle imprese, alle quali viene chiesto di adeguarsi alla normativa sui rifiuti, prospettandosi in caso contrario il ricorso alla magistratura;

le aziende che operano nelle regioni che hanno normato in materia di MPS non hanno certezza che l'osservanza delle norme regionali sia sufficiente ai fini della legge nazionale e lamentano il fatto che l'avvenuta emanazione delle norme solo in talune regioni determini una situazione «a macchia di leopardo», pregiudizievole per la concreta operatività sul piano nazionale.

Questi esempi sono però inadeguati a rappresentare la situazione caotica che si verrebbe a creare se i controllori e la magistratura non avessero generalmente dato prova di responsabilità e misura nell'applicazione delle norme, aspettando l'emanazione dei provvedimenti necessari a portare la necessaria chiarezza.

Questa prudenza è motivata, se si pensa che il quadro giuridico prospettato dalla Cassazione imporrebbe a tutte le aziende che utilizzano MPS (cartiere, vetrerie, fonderie sono gli esempi più classici, ma in realtà la quasi totalità delle imprese impiega, in quantità più o meno grandi, materiali che possono rientrare nella definizione di

rifiuti) l'autorizzazione ad operare come centri di smaltimento rifiuti; autorizzazione che non risulta di facile acquisizione se si considera che le Amministrazioni preposte hanno difficoltà a gestire anche le più limitate richieste di autorizzazione concernenti i veri rifiuti.

Per rispettare rigorosamente il dettato della Cassazione, queste aziende avrebbero dovuto fermare la loro attività in attesa degli accertamenti degli organi preposti al rilascio dell'autorizzazione.

Inoltre la movimentazione delle MPS dovrebbe avvenire su mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti, per la qual cosa sarebbe necessario convertire buona parte del parco automezzi a questa nuova funzione, con l'ulteriore conseguenza di un aumento vertiginoso dei costi - tanto più grave per prodotti «poveri», come le MPS - a causa del venir meno delle possibilità di «triangolazione» (sistema normalmente usato dai trasportatori per evitare il diseconomico ritorno «a vuoto» degli automezzi dopo la prima consegna) che il trasporto delle merci consente e quello dei rifiuti no. In ogni caso, con i tempi attualmente necessari ad ottenere le autorizzazioni, la conversione degli automezzi al trasporto dei rifiuti richiederebbe anni e nel frattempo i trasporti resterebbero bloccati.

Tutto ciò si riflette sui risultati economici delle imprese, sia in termini di incremento degli oneri di smaltimento e di approvvigionamento dei materiali impiegati per le aziende produttrici ed utilizzatrici, sia per il corrispondente profitto che ne traggono gli smaltitori, gli unici ad essere avvantaggiati da questa situazione.

In conclusione, lo stato attuale rappresenta un grave rischio per l'ambiente in quanto, scoraggiando il riutilizzo, favorisce la tendenza allo smaltimento abusivo ed illecito nonchè lo spreco delle risorse naturali.

Lo Stato italiano deve recepire nel proprio ordinamento giuridico la direttiva 91/156/CEE sui rifiuti nei prossimi mesi. Esistono, presentati alla Camera dei deputati, progetti, come quello degli onorevoli Cerutti e Galli (atto Camera n. 2195), di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grande interesse, mirati al riordino della materia e già coordinati con la normativa comunitaria. Il Governo sembra però intenzionato a chiedere al Parlamento la delega per recepire la direttiva con decreto legislativo. Nell'uno e nell'altro caso, ci si deve aspettare un *iter* parlamentare lungo e complesso.

La questione delle MPS, però, non può attendere oltre e deve essere regolamentata rapidamente: il Parlamento è chiamato dalle circostanze ad intervenire per supplire alle deficienze registrate dall'amministrazione.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di assicurare un trattamento normativo - adeguato alle esigenze ambientali - per le MPS, in attesa del recepimento della direttiva comunitaria 91/156/CEE, che consenta di superare - con l'atto legislativo appropriato - i rilievi della Corte costituzionale.

Va tenuto del resto presente che tutti gli elementi necessari a normare nel modo più completo la materia, nel pieno rispetto delle norme ambientali, sono già contenuti nel decreto ministeriale 26 gennaio 1990.

Il presente provvedimento non intende normare *ex novo* il sistema rifiuti, cosa che richiederebbe un atto di ampia portata, ma solo creare un ponte giuridicamente ineccepibile e ambientalmente soddisfacente per consentire il transito dalla situazione di incertezza legislativa esistente a quella che deriverà dalla nuova normativa.

Questo obiettivo, che è minimale nei contenuti, ha invece grande rilievo effettivo: non vi è attività produttiva in Italia che non risulti penalizzata dall'attuale quadro di incertezza normativa. La questione interessa infatti migliaia di imprese, decine di milioni di tonnellate di materiali e svariate migliaia di miliardi di lire come valore delle MPS e dei prodotti con esse realizzati.

Il testo proposto non entra nel merito se le MPS sono o non sono rifiuti, se debbano essere «comunicate» o «notificate» o «autorizzate in via generale»: la gente non ne può più di queste inutili distinzioni. Esso si limita a dire: queste sono le norme e ad

esse dovete attenervi. Quando si potrà produrre un atto completo, un nuovo testo unico sui rifiuti, potremo dibattere ampiamente e liberamente la questione, ma con il vantaggio che si partirebbe da una situazione di legittimità, senza l'urgenza e la pressione dell'emergenza.

Si può fin d'ora porre rimedio alle difficoltà in cui si dibattono le aziende con un provvedimento semplice, snello, che ricalca fedelmente le prescrizioni sulle MPS date tre anni fa dal Ministero dell'ambiente e la cui validità tecnica nessuno ha messo in discussione.

È un atto di chiarezza e di onestà, quasi un atto dovuto.

Venendo all'articolato, l'articolo 1 precisa il carattere transitorio del provvedimento, che deve assicurare alle MPS una regolamentazione adeguata per il periodo di tempo strettamente necessario al recepimento della direttiva 91/156/CEE.

Il campo di applicazione si estende a tutte le MPS individuate dal Ministero dell'ambiente con il decreto ministeriale 26 gennaio 1990, in quanto non si è ritenuto nè necessario nè conveniente modificare questo aspetto, che è essenziale, per il breve periodo di tempo necessario al recepimento della direttiva.

L'eventuale riduzione, o l'ampliamento, nel numero delle MPS individuate creerebbe infatti una situazione di rottura con il passato, con conseguenti problemi applicativi che appaiono ingiustificati dalla provvisorietà delle norme introdotte con il presente provvedimento.

Per lo stesso motivo e ad ancor maggior ragione si sono mantenute le esclusioni per i materiali quotati nelle mercuriali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per i residui alimentari, la cui inclusione nella categoria giuridica delle MPS o dei rifiuti, peraltro ancora da giustificare, creerebbe difficoltà talvolta insormontabili per i settori industriali interessati.

Ai fini della tutela ambientale viene comunque prevista l'applicazione delle norme vigenti sui rifiuti qualora i materiali siano destinati allo smaltimento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le leggi regionali sulle MPS, già emanate, vengono confermate, mentre si è ritenuto necessario abrogare i commi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 397 del 1988 che subordinano l'applicazione delle procedure specifiche delle MPS all'adozione dell'atto di indirizzo del Governo e delle leggi regionali, in quanto proprio i ritardi riscontrati su questi aspetti della normativa sono stati all'origine dell'attuale stato di incertezza giuridica.

Infine si è ritenuto - per semplicità - di adottare anche in questa legge le definizioni impiegate nel decreto ministeriale del 26 gennaio 1990.

Con l'articolo 2, che tratta delle MPS utilizzabili per il recupero di energia, si è voluto colmare il vuoto normativo esistente su questi materiali, finora equiparati sotto l'aspetto normativo ai rifiuti. Il loro uso come combustibili, tenuto opportunamente controllato, conseguirà - come avviene negli altri Paesi industriali avanzati - il duplice scopo di assicurare una nuova fonte di energia diminuendo al contempo le quantità di materiali da avviare in discarica. Il disegno di legge prevede che le norme procedurali e tecniche vengano adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 trattano degli adempimenti che le aziende devono osservare operando con le MPS: si tratta degli adempimenti, introdotti dal Ministero dell'ambiente con il decreto ministeriale 26 gennaio 1990, che le aziende hanno mostrato di poter rispettare senza oneri eccessivi.

L'articolo 9 ribadisce l'esenzione da taluni adempimenti già prevista dal decreto ministeriale 26 gennaio 1990 per i gestori

dei servizi di nettezza urbana, gli enti di carità, gli ambulanti, eccetera. Lo stesso articolo prevede altresì che le procedure seguite dalle aziende e le documentazioni dalle stesse prodotte nel periodo tra il 26 gennaio 1990 e l'entrata in vigore della presente legge mantengano la propria efficacia se conformi alle prescrizioni del provvedimento proposto. Lo scopo è di evitare la duplicazione di procedure già attuate nel rispetto delle norme di applicazione del decreto-legge n. 397 del 1988, chiarendo altresì la legittimità del comportamento delle aziende che si sono attenute al decreto ministeriale 26 gennaio 1990.

La questione dell'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi presso lo stabilimento dove sono stati prodotti è oggetto dell'articolo 10, che prevede una procedura semplificata nella gestione pur garantendo una adeguata forma di controllo da parte dell'amministrazione. Si tratta di norme che già hanno fatto oggetto di una proposta sui rifiuti recuperabili presentata alla Presidenza del Consiglio lo scorso dicembre dall'allora ministro Ripa di Meana e che non ebbe seguito anche a causa della contemporanea presentazione da parte del precedente Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, professor Guarino, di una proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in tema di MPS.

L'articolo 11, infine, conferma i compiti attribuiti alle province, in tema di controlli, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 ed è formulato in modo da adattarsi alle eventuali modifiche che verranno introdotte in questa materia per tenere conto degli esiti del recente referendum sulle USL.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Campo di applicazione)

1. In attesa del recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti e della sua integrale attuazione, nonché dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio sulle spedizioni dei rifiuti, le attività di produzione, stoccaggio, trasporto, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie e quelle relative all'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi sono disciplinate dalla presente legge.

2. Le materie prime secondarie oggetto della presente legge sono quelle individuate dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ferme restando le esclusioni dei materiali di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 dello stesso decreto. Il Ministero dell'ambiente provvede all'integrazione dell'allegato 1 del predetto decreto, con la procedura di cui all'articolo 2 della presente legge, per quanto concerne i materiali destinati al recupero energetico.

3. Alle materie prime secondarie ed ai materiali esclusi ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del citato decreto si applica la vigente normativa sui rifiuti qualora non vengano destinati al riutilizzo.

4. I commi 4 e 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono abrogati. Sono fatte salve le normative regionali già adottate con riferimento alle materie prime secondarie, purchè conformi alle prescrizioni della presente legge.

5. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del citato

decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990.

Art. 2.

(Materie prime secondarie destinate al recupero di energia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato integra l'allegato 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 con le materie prime secondarie utilizzabili per il recupero di energia ed emana altresì le norme procedurali e tecniche per l'impiego delle stesse, tenuto anche conto della loro composizione, del processo di combustione e del potere calorifico.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali, sono sostituiti dal seguente:

«1. Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previsti idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi della stessa o di altra natura, compresi i processi di recupero energetico».

Art. 3.

(Dichiarazione)

1. I soggetti che svolgono attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento, riutilizzo di materie prime secondarie inviano alla regione o alla provincia delegata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o prima della data di inizio dell'attività, una relazione esplicativa sull'attività svolta o da svolgere.

2. La relazione deve riferirsi alle specifiche materie prime secondarie movimentate, con la precisazione se trattasi di materie tossiche e nocive ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990.

Art. 4.

(Trasporto)

1. Durante il trasporto le materie prime secondarie di cui alla presente legge devono essere identificate nel documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, integrato, dei seguenti elementi:

- a) quantità (in peso o volume, se necessario correlati con la percentuale di umidità);
- b) qualità (caratteristiche merceologiche, con la precisazione se trattasi di materie prime secondarie tossiche e nocive);
- c) stabilimento di provenienza;
- d) stabilimento di destinazione;
- e) impresa che effettua il trasporto ed eventuale targa del mezzo di trasporto;
- f) data di ritiro e del trasporto.

Art. 5.

(Registri di carico e scarico)

1. I soggetti che svolgono attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento, riutilizzo di materie prime secondarie, al momento del prelievo o dello stoccaggio delle materie prime secondarie di cui alla presente legge, provvedono ad annotare su appositi registri numerati e vidimati, giornalmente o in modo congruo rispetto al processo considerato, la tipologia, la quantità, la qualità, la provenienza, la destinazione delle materie movimentate, nonché la ragione sociale dell'impresa che ha effettuato l'eventuale

trasporto e, nel caso, la targa del mezzo utilizzato.

2. La documentazione, che deve essere conservata per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, può essere sostituita da:

a) registri di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) registri IVA di acquisto o di vendita;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati nonchè integrati da tutti gli elementi sopra indicati.

3. La documentazione è idoneamente costituita anche se riportata in sistemi informatici.

Art. 6.

(Informazioni)

1. Il legale rappresentante delle aziende che svolgono attività di produzione, stoccaggio, trasporto, importazione, esportazione, trattamento, riutilizzo di materie prime secondarie provvede a comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, i dati, oggetto della dichiarazione, desunti esclusivamente dai registri di cui all'articolo 5, riferiti all'anno precedente, alla regione o alla provincia delegata, utilizzando il modulo di cui all'allegato 1 e secondo le istruzioni di cui all'allegato 2 della presente legge.

2. La comunicazione così effettuata sostituisce ogni forma di comunicazione obbligatoria, da parte delle aziende, in tema di materie prime secondarie.

3. Le regioni e le province delegate provvedono a trasmettere, in forma cumulativa, le informazioni così ottenute al Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7.

(Misure di sicurezza)

1. Allo stoccaggio, trasporto e riutilizzo delle materie prime secondarie destinate al riutilizzo senza trattamento ovvero già trattate ovvero destinate all'adeguamento volumetrico e connessi trattamenti, si applicano le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente con particolare riferimento a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.

2. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1, si applicano le norme di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990.

3. Per quanto concerne lo stoccaggio delle materie prime secondarie si applicano le norme di cui all'articolo 6, comma 3, del citato decreto 26 gennaio 1990.

Art. 8.

(Movimenti transfrontalieri)

1. All'esportazione e all'importazione delle materie prime secondarie di cui alla presente legge si applicano le norme in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457.

2. Nel caso di esportazioni di materie prime secondarie elencate nell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 e dichiarate non tossiche e nocive nella documentazione di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della presente legge, si applica l'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457.

3. Le importazioni di materie prime secondarie dichiarate non tossiche e nocive nella documentazione di cui all'articolo 4

sono esentate dalle disposizioni del citato decreto purchè il destinatario abbia adempiuto alle prescrizioni della presente legge.

Art. 9.

(Norme per l'agevolazione delle procedure)

1. Non sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 le materie prime secondarie provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nell'ambito urbano da:

- a) gestori di servizi di nettezza urbana;
- b) privati o associazioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, comunque senza scopo di lucro;
- c) soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985.

2. Sono altresì esentati dai medesimi obblighi:

- a) coloro che svolgono attività relativamente alle materie prime secondarie inerti, purchè prive di amianto, derivanti da attività edilizia;
- b) coloro che svolgono attività relativamente alle materie prime secondarie provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti agricoli;
- c) coloro che svolgono attività di riutilizzo, per normali pratiche agrarie, di comune terra da coltivo risultante da operazioni di pulizia di prodotti vegetali da parte di industrie agro alimentari.

3. Al fine di evitare inutili duplicazioni nelle procedure e nelle documentazioni, per il periodo tra il 26 gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge viene fatta salva l'efficacia delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, della documentazione per il trasporto di cui all'articolo 4, dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 5, delle comunicazioni di cui all'articolo 6, delle misure di sicurezza di cui all'articolo 7, nonchè delle esenzioni di cui al presente articolo purchè conformi alle prescrizioni della presente legge.

Art. 10.

(Ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi)

1. L'ammasso provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 6, secondo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia limitato ai rifiuti derivanti dai cicli produttivi e dalle attività svolte nello stesso insediamento;

b) non riguardi rifiuti contenenti policloridibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenili, policloritriifenili;

c) non superi il quantitativo di trenta metri cubi;

d) sia soggetto all'asportazione almeno ogni sei mesi;

e) sia data comunicazione alla regione competente trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di ammasso provvisorio; detta comunicazione deve essere corredata da una relazione tecnica attestante il rispetto della vigente normativa di igiene ambientale e di sicurezza nonché l'assenza di situazioni di pericolo per la salute dell'uomo e per l'integrità dell'ambiente.

2. La comunicazione di cui al comma 1, lettera e), deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1.

3. L'ammasso provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle norme per il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, deve essere realizzato per tipi omogenei e deve essere strutturato nel rispetto della normativa tecnica vigente.

4. Restano in vigore gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e

scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 11.

(Controlli)

1. I controlli sull'applicazione della presente legge sono effettuati con la procedura prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1991, n. 142.

2. Le autorità competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa dove si conducano le attività di cui all'articolo 1, ispezioni, controlli e prelievi di campioni.

3. Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa è obbligato a fornire le informazioni richieste dalle autorità di controllo.

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 6)

MODULO DI RILEVAMENTO DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE

ANNO DI RILEVAMENTO:

SEZIONE A: Dati sull'impresa

- 1) Codice fiscale dell'impresa:
- 2) Nome o ragione sociale:
- 3) Legale rappresentante:
- 4) Sede legale:
- 5) Sede insediamento:
- 6) Attività svolta:
- 7) Codice ISTAT dell'attività svolta:
- 8) Titolare o direttore dell'insediamento:

Si allegano n. ... Sezioni B (una per ogni tipologia di MPS ed eventualmente per ogni destinazione/provenienza) numerate da 1 a

Data:

Firma del legale rappresentante

(Segue): MODULO DI RILEVAMENTO DELLE MATERIE
PRIME SECONDARIE

SEZIONE B: Quantità e qualità delle MPS dichiarate - Foglio n. ...

- 9) Attività svolta dall'impresa in relazione alle MPS:
- 10) Tipo di MPS (precisare se trattasi di MPS tossica e nociva):
- 11) Numero di codice della MPS:
- 12) Quantità di MPS ricevuta (tonn./mc):
- 13) Quantità di MPS conferita (tonn./mc):
- 14) Quantità stoccate al 31 dicembre (tonn./mc):
- 15) Provenienza o destinazione della MPS (tipologia):
- 16) Codice fiscale dell'impianto di provenienza/destinazione:
- 17) Ragione sociale dell'impianto di provenienza/destinazione:
- 18) Sede dell'impianto di provenienza/destinazione:
- 19) Solo per le materie prime secondarie tossiche e nocive - principali
caratteristiche chimico-fisiche:
-
-
-

ALLEGATO 2
(previsto dall'articolo 6)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

- 1) *Codice fiscale dell'impresa*: Riportare il codice fiscale.
- 2) *Nome o ragione sociale*: Riportare in maniera completa il nome (se persona fisica) o la ragione sociale dell'impresa dichiarante.
- 3) *Legale rappresentante*: Riportare per esteso nome e cognome.
- 4) *Sede legale*: Riportare l'indirizzo per esteso anche quando coincide con l'indirizzo dell'insediamento.
- 5) *Sede insediamento*: Riportare per esteso l'indirizzo dove vengono prodotte, stoccate, trattate, riutilizzate, eccetera, le MPS.
- 6) *Attività svolta*: Riportare l'attività economica esercitata nell'insediamento.
- 7) *Codice Istat dell'attività svolta*: Riportare il codice Istat dell'attività esercitata nell'insediamento.
- 8) *Titolare o direttore dell'insediamento*: Riportare per esteso nome e cognome anche nel caso coincida con il legale rappresentante.
- 9) *Attività svolta dall'impresa in relazione alle MPS*: Riportare i tipi di attività svolti in relazione alle MPS (produzione, stoccaggio, trasporto, importazione, esportazione, trattamento o riutilizzo delle MPS).
- 10) *Tipo di MPS*: Riportare il tipo di MPS usando, quando possibile, le definizioni impiegate nella tabella A allegata.
- 11) *Numero di codice della MPS*: Riportare il numero con il quale la MPS viene identificata nella tabella A allegata; se la MPS non compare tra quelle elencate, riportare il n. 0.
- 12) *Quantità di MPS ricevuta*: Riportare la quantità di MPS ricevuta nel corso dell'anno di rilevazione, desunta dai registri di cui all'articolo 5; i dati vanno espressi in tonnellate, con 2 decimali, se riferiti a MPS solide ed in metri cubi, sempre con 2 decimali, se riferiti a MPS liquide.
- 13) *Quantità di MPS conferita*: Riportare la quantità di MPS conferita nel corso dell'anno di rilevazione, desunta dai registri di cui all'articolo 5; i dati vanno espressi in tonnellate, con 2 decimali, se riferiti a MPS solide ed in metri cubi, sempre con 2 decimali, se riferiti a MPS liquide.
- 14) *Quantità stoccate al 31 dicembre*: Riportare le quantità di MPS detenute nell'insediamento al 31 dicembre dell'anno di rilevamento; nel caso in cui si debbano compilare più sezioni B per la stessa MPS - perchè in presenza di più provenienze o destinazioni - il dato deve essere fornito in modo cumulativo, senza riguardo alla provenienza/destinazione, nella prima delle sezioni B in parola.
- 15) *Provenienza o destinazione della MPS (tipologia)*: Riportare la tipologia della provenienza o della destinazione della MPS, se possibile ricorrendo alle provenienze/destinazioni indicate per

ciascuna MPS nell'elenco allegato (esempio, per la carta da macero: provenienza = la raccolta differenziata di RSU in contenitori appositi; destinazione = l'industria cartaria).

- 16) *Codice fiscale dell'impianto di provenienza/destinazione*: Riportare il codice fiscale dell'impianto da cui la MPS proviene o dove è destinata.
- 17) *Ragione sociale dell'impianto di provenienza/destinazione*: Riportare in maniera completa il nome (se persona fisica) o la ragione sociale dell'impianto da cui la MPS proviene o dove è destinata.
- 18) *Sede dell'impianto di provenienza/destinazione*: Riportare per esteso l'indirizzo dell'impianto da cui la MPS proviene o dove è destinata.
- 19) *Principali caratteristiche chimico-fisiche*: Riportare, solo nel caso di MPS tossiche e nocive ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 26 gennaio 1990, le principali caratteristiche chimico-fisiche.

Nota Bene: In fondo alla sezione A deve essere riportato il numero delle sezioni B allegate.

Si deve compilare una sezione B per ogni tipo di MPS ricevuto o conferito ed eventualmente per ogni destinazione o provenienza.

TABELLA A

NUMERI DI CODICE PER LE MATERIE PRIME SECONDARIE

0) *Materie prime secondarie non comprese tra quelle elencate di seguito*1) *Carta e cartone:*

Provenienza. - Raccolta differenziata di RSU in contenitori appositi; altre raccolte differenziate; imballaggi e contenitori; scarti cellulose delle industrie cartarie, cartotecniche della trasformazione della carta e cartone, grafiche e di legatoria e allestimento, giornalame, libri, stampati resi usati e/o invenduti e/o deteriorati.

Destinazione. - Industria cartaria.

2) *Vetro sia integro che in rottami:*

Provenienza. - Raccolta differenziata di RSU; altre raccolte differenziate; sfridi industriali.

Destinazione. - Industria vetraria; industria ceramica.

3) *Metalli ferrosi e non ferrosi:*

Provenienza. - Raccolta differenziata di RSU; sfridi e scarti industriali, imballaggi, fusti, latte, vuoti; rottamazione di manufatti, apparecchiature e macchinari.

Destinazione. - Acciaierie e fonderie di prima e seconda fusione.

4) *Resine artificiali e sintetiche:*

Provenienza. - Raccolta differenziata di RSU; altre raccolte differenziate, sfridi industriali, imballaggi e contenitori.

Destinazione. - Industrie trasformatrici di materie plastiche; Industrie delle fibre chimiche; Industria tessile, additivazione bitumi.

5) *Residui anche vegetali e ritagli di fibre, filati e tessuti di tipo naturale, artificiale e sintetico:*

Provenienza. - Industria tessile.

Destinazione. - Industria tessile, cartaria, farmaceutica e cosmetica.

6) *Materiali inerti di natura lapidea:*

Provenienza. - Sfridi e rottami di laterizio di ceramica cotta e di ceramica cruda non smaltata; materiali provenienti da scavi; laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non provenienti dalla frantumazione di materiali da demolizione e costruzioni purchè privi di amianto.

Destinazione. - Attività di produzione di miscele e conglomerati destinati al ripristino ambientale o all'edilizia; industria ceramica: cementerie; rilevati e sottofondi stradali.

7) *Scarti e ritagli di cuoio e pellame:*

Provenienza. - Industria calzaturiera, della pelletteria e dell'abbigliamento in generale.

Destinazione. - Industria calzaturiera della pelletteria e dell'abbigliamento generale.

8) *Scarti e truciolame di legno non trattato:*

Provenienza. - Industria della falegnameria e carpenteria.

Destinazione. - Industria della falegnameria e carpenteria; industria cartaria.

9) *Palletts:*

Provenienza. - Settori dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura.

Destinazione. - Riutilizzo diretto pannellifici.

10) *Gomma, lavorazione, trasformazione:*

Provenienza. - Cascami (sfridi, polvere, raspatura, spellatura, ritagli) e scarti di prodotti in gomma (naturale e sintetica, vulcanizzata e non).

Destinazione. - Industria della gomma per riutilizzo, rigenerazione, macinazione, eccetera.

11) *Materiali assimilabili inerti:*

Provenienza. - Calci di defecazione, solfato di calcio da neutralizzazione eluiti resine, pietrisco di vagliatura del calcare, scarti da vagliatura latte calce.

Destinazione. - Attività di produzione di miscele e conglomerati destinati al ripristino ambientale e/o produzione di leganti e materiali da costruzione in genere.

12) *Mastice e collanti in genere:*

Provenienza. - Industria imballaggi metallici.

Destinazione. - Industria rivestimenti sintetici.

13) *Ceneri volanti e pesanti:*

13A. - da combustione di carbone:

Provenienza. - Centrali termoelettriche.

Destinazione. - Cementeria, industria dei conglomerati cementizi dei calcestruzzi e dei prodotti per l'edilizia in generali. Rilevati e sottofondi stradali. Recupero ambientale controllato.

13B. - da combustione di olii minerali:

Provenienza. - Centrali termoelettriche.

Destinazione. - Estrazione del vanadio, industria dei conglomerati cementizi dei calcestruzzi e dei prodotti per l'edilizia in generale. Recupero ambientale controllato.

14) *Loppe d'altoforno granulate e scorie di fusione:*

Provenienza. - Acciaierie, industria metallurgica, produzione fosforo.

Destinazione. - Cementeria, attività di produzione di miscele e conglomerati destinati all'edilizia e ai riempimenti. Rilevati e sottofondi stradali.

15) *Gessi chimici:*

Provenienza. - Impianti di desolforazione, produzione fosfati, produzione acido fluoridico, gessi rossi di produzione di biossido di titanio.

Destinazione. - Cementerie. Industrie dei prodotti per l'edilizia.

16) *Gessi chimici bianchi:*

Provenienza. - Produzione di biossido di titanio.

Destinazione. - Produzione di miscele e conglomerati per l'edilizia e recupero ambientale.

17) *Sfridi di manufatti e calchi di gesso:*

Provenienza. - Produzione delle ceramica, produzione di pannelli in gesso.

Destinazione. - Cementerie. Industrie di prodotti per l'edilizia.

18) *Composti di calcio, silicio, alluminio, ferro (quali carbonato e idrato di calcio, scorie alluminose, silici colloidali):*

Provenienza. - Industrie chimiche, impianti e processi di depurazione.

Destinazione. - Cementerie. Industrie di prodotti per l'edilizia.

19) *Silica fumes:*

Provenienza. - Produzione di leghe di ferro, silicio.

Destinazione. - Cementerie. Industrie di prodotti per l'edilizia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20) *Argille calcinate:*

Provenienza. - Impianti per la produzione di argilla espansa o di laterizi.

Destinazione. - Cementerie.

21) *Scaglie di laminazione:*

Provenienza. - Impianti di depurazione acque di laminazione, impianti di colata continua, impianti di trafilatura.

Destinazione. - Industria del cemento e industria siderurgica.

22) *Polveri di ossido di ferro:*

Provenienza. - Impianti di rigenerazione degli esausti di decapaggio.

Destinazione. - Industria chimica, industria del cemento.

23) *Sottoprezzatura e polveri di calce:*

Provenienza. - Forni produzione calce.

Destinazione. - Industria della calce ed edile.

24) *Residui della lavorazione delle pelli non trattate con cromo:*

Provenienza. - Rifilature, scarti, carniccio, smerigliatura, molitura.

Destinazione. - Industria delle pelli e del cuoio, degli emulsionati, dei tensioattivi, dei collanti e del cemento.

25) *Residui di pelle trattate con cromo:*

Provenienza. - Industria conciaria.

Destinazione. - Produzione di cuoio rigenerato.

26) *Refrattari di recupero:*

Provenienza. - Industria con processi ad alta temperatura.

Destinazione. - Cementerie e industrie dei refrattari.

27) *Ceneri di pirite:*

Provenienza. - Impianti per la produzione di acido solforico.

Destinazione. - Cementerie.

28) *Terre di fonderia e sabbie esauste:*

Provenienza. - Fonderie.

Destinazione. - Cementerie.

29) *Residui di lavorazione dell'industria olearia e margariniera:*

Provenienza. - Estrazione degli olii dai semi e dalle sanse, raffinazione degli olii di oliva e di semi, produzione della margarina.

Destinazione. - Industria dell'alimentazione del bestiame, industria chimica dei fertilizzanti, industria del cemento.

30) *Pasta di zolfo:*

Provenienza. - Depurazione del gas di cokeria.

Destinazione. - Produzione di acido solforico.

31) *Terra da coltivo:*

Provenienza. - Operazione di pulizia dei prodotti vegetali eduli da parte di industrie agro-alimentari.

Destinazione. - Restituzione alle attività agricole, utilizzo florovivai-stico, ripristino dei profili paesistici.